

RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI ALL'ESTERO PREVISTE DALLE CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER I PRODOTTI ASSICURATIVI COMPLETA TOP, COMPLETA FORTE, COMPLETA PRAEVENTA, SUPPLEMENTA, DENTA E OPTIMA.

Edizione 1° agosto 2024

I. IN GENERALE

INTRODUZIONE

Le Condizioni complementari (CC) per diversi prodotti di assicurazione complementare di SWICA Assicurazioni SA (SWICA) sono state adeguate con effetto dal 1° gennaio 2024. Sono state riviste anche le Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Di seguito sono riportati ulteriori adeguamenti a tali CC che troveranno applicazione a partire dal 1° agosto 2024.

AMBITO DI VALIDITÀ

Le Condizioni particolari d'assicurazione (CPA) valgono per tutte le persone che hanno stipulato un contratto d'assicurazione con SWICA Assicurazioni SA per i prodotti assicurativi elencati di seguito.

II. CC COMPLETA TOP, CC COMPLETA FORTE, CC COMPLETA PRAEVENTA, CC SUPPLEMENTA, CC DENTA

GLOSSARIO DELLE CGA

Nel glossario delle CGA è definito il termine «Paesi confinanti». Sono considerati Paesi confinanti la Germania, la Francia, l'Italia, l'Austria e il Principato del Liechtenstein.

CC DEI PRODOTTI ASSICURATIVI COMPLETA TOP, COMPLETA FORTE, COMPLETA PRAEVENTA, SUPPLEMENTA E DENTA

1. Diversi articoli delle CC citate nel titolo fanno riferimento ai «Paesi confinanti», e in particolare al fatto che le prestazioni elencate in tali articoli possono essere percepite solo in questi Paesi o che SWICA paga un'indennità pari all'importo ivi indicato.
2. D'ora in poi queste prestazioni saranno coperte da SWICA non solo nei Paesi confinanti, bensì in tutto il mondo alle condizioni specificate nei rispettivi articoli delle CC applicabili.

CC DEI PRODOTTI ASSICURATIVI COMPLETA TOP E COMPLETA FORTE

Le prestazioni di cui agli art. 8 (Prestazioni della levatrice per coppie omosessuali maschili), art. 9 (Vasectomia e sterilizzazione) e art. 18 (Operazioni di correzione di orecchie sporgenti) sono erogate non solo in Svizzera, ma in tutto il mondo a condizioni invariate, in deroga a quanto riportato in questi articoli.

III. CC OPTIMA

ADEGUAMENTO DEGLI ART. 4, 8 E 10

In deroga agli art. 4 (Trattamenti ambulatoriali), art. 8 (Maternità) e art. 10 (Vaccinazioni profilattiche e per viaggiare) delle CC di OPTIMA viene eliminata la limitazione delle prestazioni al doppio del tasso della tariffa svizzera di riferimento.

D'ora in poi SWICA si assumerà quindi le prestazioni ai sensi degli art. 4 (cifra 1), art. 8 e art. 10 senza la limitazione al doppio del tasso della tariffa svizzera di riferimento alle condizioni specificate negli articoli qui elencati.

ADEGUAMENTO DELL'ART. 6

In deroga all'art. 6 cifra 1 (Medicamenti all'estero) il limite per l'acquisto di medicinali all'estero è ora di 30 000.– franchi (anziché 3 000.– franchi) per anno civile alle condizioni invariate dell'art. 6 cifra 1 delle CC di OPTIMA.

ADEGUAMENTO DELL'ART. 9

In deroga a quanto riportato in questo articolo, le prestazioni di cui all'art. 9 (Vasectomia e sterilizzazione) verranno erogate non solo in Svizzera, ma in tutto il mondo a condizioni invariate.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

- a) Queste CPA costituiscono parte integrante del contratto d'assicurazione in essere ed entrano in vigore il 1° agosto 2024.
- b) Le restanti disposizioni del contratto d'assicurazione (incl. quelle delle CGA e delle CC rimaste invariate) non sono interessate da questo adeguamento di contratto e rimangono in essere senza variazioni.
- c) L'eventuale scioglimento del contratto d'assicurazione comporta l'annullamento automatico delle presenti CPA. La validità del contratto d'assicurazione non sarà invece compromessa dall'annullamento delle presenti CPA.
- d) L'integrazione degli adeguamenti ai sensi delle presenti CPA nelle CGA o nelle CC esistenti comporterà l'annullamento automatico delle presenti CPA al momento dell'entrata in vigore delle CGA o delle CC modificate.